

Art.1 Costituzione

1. È costituita con sede in Azzano Decimo, via Interna Fiumicino n°45, l'associazione non riconosciuta denominata *Ikarus Associazione Di Promozione Sociale*.
2. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto.

Art.2 Finalità -

1. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; l'associazione si occupa di valorizzare il patrimonio attraverso la promozione assicurando l'utilizzo e la fruizione del bene culturale anche da parte delle persone diversamente abili.
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; studi storici ed archeologici per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, sia attraverso articoli scientifici che attraverso l'organizzazione di conferenze e/o dibattiti.
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l'associazione attraverso laboratori didattici, corsi e conferenze ha lo scopo di tutelare gli studi ed incoraggiare la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale; per raggiungere i propri scopi sociali può promuovere iniziative editoriali e multimediali.
2. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Le attività associative sono riconducibili ad attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.
3. L'associazione potrà costituire sezioni distaccate o aderire ad altre Associazioni o Federazioni Regionali o Nazionali aventi finalità analoghe.
4. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Art.3 Soci

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal comitato.
2. Il numero minimo degli associati non può essere mai inferiore a quello stabilito dalla Legge (Art. 35 c.1)
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quale associativa per almeno due anni; morte; indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
5. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.
6. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art.4 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione oppure per via telematica.

Art.5 Organi

1. Sono organi dell'associazione: l'assemblea; il comitato; l'organo di controllo; revisore dei conti; il presidente.

Art.6 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario



allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 18 SET. 2020 al
n° 2578 Mod. 14 con
liquidati € esente di cui
per imposta IPOT. €

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, fax o Email).
4. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle APS associate).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
7. Ciascun socio non può essere portatore di più tre deleghe.
8. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. del C.C.);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art.7 Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 7 membri. Esso può cooptare ulteriori membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi
4. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, fax, Email).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il comitato ha i seguenti compiti: eleggere il presidente; assumere il personale; nominare il segretario; fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilancio preventivo e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
8. Nel caso venisse meno un membro del comitato direttivo questo eleggerebbe un altro consigliere eletto.

Art.8 Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dell'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art.9 Revisore dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dell'Art.31 c. 1 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art.10 Il Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età

Art.11 Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

1. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci.
2. Provvede al disbrigo della corrispondenza.
3. È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
4. Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
5. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
6. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.
7. È al capo del personale.

Art.12 Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate
2. Le sostituzioni e cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo

Art.13 Risorse Economiche

1. L'associazione di promozione sociale trae beneficio economicamente per lo svolgimento della propria funzione da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, della regione, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentari programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (Art 8 c.2 del CTS)
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario
5. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre attività comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti di terzo settore nei termini previsti dell'art 9 del D. Lgs. 117/17.

Art. 14 Quote

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 16 Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 17 Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.18 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.